

REGNO D'ITALIA.

Milano 8. Maggio 1810.

IL PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA.

*Alli Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci,
Giudici di Pace, Cancellieri Censuarj, Delegati per il Culto,
Ingegneri del Real Corpo d'Acque, e Strade,
ed alle Congregazioni di Carità
del Dipartimento stesso.*

Col primo giorno dell' andante mese essendo stato posto in attività in tutto il Regno il Reale Decreto emanato il giorno 4 dello scorso Aprile sulla franchigia, e contrassegno delle lettere circolanti in questo Stato, mi faccio carico di prevenire per opportuna loro norma li Sigg. Vice Prefetti, Podestà, Sindaci, Giudici di Pace, Cancellieri Censuarj, Delegati per il Culto, Ingegneri del Real Corpo d'acque e strade, e le Congregazioni di Carità, che nel diriggere delle lettere, o de' pacchi tanto a questa Prefettura, che ad altre Autorità debbano attenersi esattamente alle rispettive prescrizioni contenute nel Decreto medesimo, mentre non saranno ricevuti que' pieghi nella trasmissione de' quali verranno totalmente, od in parte ommesse le discipline sopraccennate, e specialmente quelle stabilite agli articoli 16, 17, e 34.

Mi pregio di rinnovar loro i sentimenti della distinta mia stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Segretario Generale.

A^o 116.

ff^o 6 17 Maggio 1810.

D^o
agli atti per norma, e direzione -

N. 11159 = 11931 = 12676 Sez. II.

REGNO D'ITALIA.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D'ONO

Alli Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci,
Giudici di Pace, Cancellieri Censuarj,
Delegati per il Culto,
ed alle Congregazioni di Carità.

DEL DIPARTIMENTO STESSO.

Con Circolare del giorno 8 Maggio p. p. alli numeri 7837 = 8195 prevenendo io li Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, Giudici di Pace, Cancellieri Censuarj, Delegati per il Culto, e le Congregazioni di Carità, ch'era stato posto in attività col giorno primo di detto mese il Decreto in data del giorno 4 dell'antecedente Aprile emanato da S. A. I. il Principe Vice-Rè sulla franchigia, e sul contrassegno delle lettere circolanti nel Regno, ho eccitati li sunnominati pubblici Funzionarj ad attenersi con precisione al disposto dal Decreto medesimo nella spedizione col mezzo della Posta delle lettere, e de' pacchi d'Ufficio. Avendo in seguito fatto riflesso, che le lettere, e li pacchi delle Congregazioni di Carità, quantunque sotto fascia, nel colla esteriore dichiarazione della loro deri-

vazione dalla tale, o tal' altra Congregazione di Carità vanno esenti da tassa unicamente quando sono diretti al Sig. Consigliere di Stato Ispettore Generale di pubblica Beneficenza nel rispettivo Circondario, con altra Circolare del giorno 22 dello stesso Maggio al N. 9333 feci sentire alli Signori Vice-Prefetti, Podestà, e Sindaci Presidenti della rispettiva locale Congregazione di Carità, che le lettere, e li pacchi, che alle medesime occorresse di dirigere per mezzo della Posta anche ad altri Dicasteri possono essere da essi spedite egualmente, che le altre lettere, o pacchi concernenti oggetti Distrettuali, o Comunali, ponendo tali lettere sotto fascia quando sia necessario, ed attergandovi al di fuori la propria firma sotto l'indicazione della rispettiva qualità di Vice-Prefetto, di Podestà, di Sindaco, ommettendo però di qualificarsi qual Presidente della Congregazione.

Ad onta di tutte queste raccomandazioni non senza dispiacere ho pur dovuto rilevare, che nella spedizione delle lettere venendo il più delle volte ommesso di porle sotto fascia ne' casi contemplati in detto Decreto, e di munirle dell'accennata esterna dichiarazione, tali lettere, a motivo che per le surriserite mancanze più non godevano del beneficio della franchigia, non furono accettate da chi le doveva ricevere, e ciò con grave incaglio alla marcia regolare degli affari.

Rispetto poi alle Congregazioni di Carità quasi generalmente non solo non sono state osservate le preaccennate istruzioni, ma non fu neppure adempiuto al prescritto chiaramente all'articolo 16 del ridetto Decreto,

creto, per cui forte lagnanza me ne pervenne dal Sig. Consigliere di Stato Ispettore Generale di pubblica Beneficenza in questo primo Circondario.

Lo stesso Sig. Ispettore Generale prevenendomi inoltre di avere pur' egli riuscito di ricevere que' pieghi, che da molte Congregazioni furon gli diretti senza fascia, e l'opportuna esterna dichiarazione, mi ha interessato ad eccitare, come faccio, le Congregazioni a rinnovare la regolare spedizione di quelle lettere, che non vennero pel precipitato titolo da lui accettate.

L'incorsa inosservanza delle prescrizioni del ripetuto Decreto è giunta ben anco a cognizione dell'Eccellenissime Sig. Conte Ministro dell'Interno, che dietro gli opportuni concerti con Sua Eccellenza il Sig. Conte Ministro delle Finanze, mi commise di disporre che assolutamente, e con esattezza debba essere adempito al disposto dal Decreto stesso, e che d' ora innanzi più non abbia a riuscire l'accettazione delle lettere, o de' pacchi, quantunque importino tassa, ma che del pagamento si tenga annotazione per li corrispondenti effetti di ragione.

Nel comunicare la premessa Ministeriale risoluzione alli Signori Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci, Giudici di Pace, Cancellieri Censuarj, Delegati per il Culto, ed alle Congregazioni di Carità, perchè in tutto vi si uniformino immancabilmente, non mi posso dispensare di loro raccomandare nuovamente la rigorosa osservanza, ed esecuzione del più volte citato Decreto, in ispecie degli articoli 16, 23, e 34, attergando alle lettere sotto l'indicazione della rispettiva qualità la

pro-

P. 769
P. li q. luglio 1810.

Li Signori Delegati del Ministero per il Culto, che nel Circondario della rispettiva Giurisdizione godono della franchigia delle lettere, restano particolarmente incaricati di eccitare le Fabbricerie ad uniformarsi esse pure a quanto sopra, avvertendole, che debbano assolutamente astenersi dal carteggiare direttamente colla Prefettura, ma sì bene col mezzo del competente Delegato, siccome si richiede dalla regolarità dell'amministrazione.

G. M. CACCIA

MINOJA Segretario Generale.